

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 927 del 05 luglio 2021

Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Ferrara disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i..

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si approva lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Ferrara il quale definisce le modalità di svolgimento della formazione per il conseguimento del diploma di specializzazione da parte dei medici frequentanti le Scuole di specializzazione dell'Ateneo assunti a tempo determinato presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 547 e ss., della L. 145/2018 s.m.i..

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, successivamente modificata ed integrata, ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", all'art. 1, comma 547 e seguenti, prevede che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

Ai sensi delle disposizioni citate, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria.

Una volta assunti i medici specializzandi sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.

Essi svolgeranno attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunti e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti, al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

I medici in formazione specialistica, inoltre, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, mantengono l'iscrizione alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione universitaria sarà a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Le modalità sia di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale che delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione devono essere definite con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Mur, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Presso la Regione del Veneto sono banditi i concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti medici a tempo indeterminato nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, e in attuazione della predetta L. 145/2018 s.m.i., nelle relative graduatorie separate sono utilmente collocati medici specializzandi iscritti presso Atenei afferenti a molteplici territori regionali.

Per quanto concerne le Università degli Studi di Padova e di Verona, al fine di poter procedere all'assunzione a tempo determinato dei predetti specializzandi, con DGR n. 1890 del 17/12/2019 è stato approvato lo schema di accordo disciplinante le modalità di svolgimento della formazione, compiutamente sottoscritto digitalmente dalle parti, mentre con riferimento ad altri Atenei è stata loro inviata apposita comunicazione prot. n. 7174 del 9 gennaio 2020 con la quale è stata trasmessa una proposta di accordo, prodromico all'avvio delle relative procedure di assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di pubblico concorso espletati in Veneto.

L'Università degli Studi di Ferrara con nota prot. n. 0110824 del 10/6/2021 ha trasmesso in allegato la proposta di accordo tra la Regione e l'Ateneo per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale, secondo quanto previsto della L. 145/2018, frutto del lavoro preparatorio di condivisione del testo dell'atto convenzionale stesso.

Con tale atto l'Università degli Studi di Ferrara riconosce che le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'azienda sanitaria del Veneto presso cui verrà assunto costituiscono parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma, e che pertanto, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga la durata legale del corso di studio.

Inoltre, sono definite in 32 le ore settimanali che ogni medico in formazione specialistica deve dedicare all'attività lavorativa (ovvero all'attività pratica) nell'azienda sanitaria presso cui è assunto mentre la rimanente attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione per il conseguimento del titolo, è pianificata dall'Università in modo da garantire una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto il medico specializzando.

In relazione alle disposizioni del CCNL del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale afferenti al trattamento economico l'accordo elenca le voci retributive assicurate allo specializzando assunto.

Tutto ciò premesso, nelle more della definizione del precitato accordo quadro da adottarsi con decreto del Mur, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Ferrara disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. di cui all'**ALLEGATO A** che forma parte integrante del presente provvedimento.

La sottoscrizione in forma digitale del protocollo d'intesa è demandata al Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", ed in particolare l'art. 1, comma 547 e ss.;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*";

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Ferrara disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i., di cui all'**ALLEGATO A** il quale forma parte integrante del presente atto;
3. di demandare la sottoscrizione in forma digitale dell'accordo di cui al punto 2. al Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**Accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Ferrara
per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale
ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii.**

la Regione del Veneto (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona del Presidente, Dott. Luca Zaia;

E

l'Università degli Studi di Ferrara (CF. 80007370382) con sede in Ferrara, Via Ariosto 35, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giorgio Zauli;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e seguenti - come modificata dall'articolo 12 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 e successivamente dall'articolo 5-bis Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 dispone che:
 - i medici, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'inquadramento a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, qualora abbiano rispettato le condizioni di cui al comma 548-ter della Legge n. 145 del 2018, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;



- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

Richiamati

- il Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”, il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 recante “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”;
- la disciplina del medico in formazione specialistica, in particolare le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche secondo le previsioni del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 nonché l’operatività delle Scuole di Specializzazione nell’ambito della rete formativa, ai sensi del Decreto Ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;

Considerato

- che in attuazione della Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi in Veneto i concorsi pubblici per l’assunzione presso il S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso l’Università degli Studi di Ferrara;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all’assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l’accordo tra la Regione del Veneto e l’Ateneo, previsto dal comma 548-bis della Legge n. 145 del 2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- ai sensi del presente Accordo, per “Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale” si intendono le Aziende sanitarie pubbliche e gli IRCSS pubblici della Regione del Veneto, le cui strutture sono accreditate ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999;
- che la formazione pratica si svolge nell’Azienda sanitaria o Ente del Ssr della Regione del Veneto presso cui il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata dal medico, anche di Ateneo diverso rispetto a quello di appartenenza del medico ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999;

si conviene quanto segue:

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.



2. L'Università riconosce le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'Azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle Aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata dal medico, anche di Ateneo diverso rispetto a quello di appartenenza del medico, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999.

4. La Scuola di Specializzazione attesta le competenze acquisite dallo specializzando e il grado di autonomia raggiunto, tenendo conto degli obiettivi formativi, delle attività professionalizzanti, del programma formativo seguito e delle periodiche valutazioni di profitto, rilasciando, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda Sanitaria o Ente interessata all'assunzione, un'apposita certificazione riportante:

a) le tipologie delle attività assistenziali e il relativo grado di autonomia acquisito dal medico in formazione specialistica;

b) gli obiettivi formativi che il medico in formazione specialistica dovrà acquisire durante l'attività che svolgerà presso l'unità operativa, nonché eventuali attività assistenziali che il medico in formazione dovrà effettuare presso l'Azienda indicandone, eventualmente, la tipologia, il numero minimo e il relativo grado di autonomia.

5. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3, sia accreditata per la medesima Scuola di Specializzazione di appartenenza del medico ma di diverso Ateneo, e non risulti pertanto inserita nella rete formativa della sede della Scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi, tenuto conto dei periodi già fruiti: in tal caso sarà possibile l'assunzione del medico in formazione specialistica solo per il residuo disponibile, facendolo coincidere con l'ultimo periodo del ciclo di studi.

6. I medici specializzandi assunti dalle Aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le Aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

7. Il medico in formazione specialistica svolge, nell'Azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica.

Per quanto attiene la restante attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, le relative ore sono pianificate dalla Università in modo da garantire una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto il medico specializzando.

8. Il trattamento economico del medico, riconosciuto dall'Azienda sanitaria quale datore di lavoro, è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:



- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

9. Il medico in formazione specialistica assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico dall'Azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

10. Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'Imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Ferrara.

Letto, sottoscritto digitalmente

Per l'Università degli Studi di Ferrara
Il Rettore Prof. Giorgio Zauli

Per la Regione del Veneto
Il Presidente Dott. Luca Zaia

